

REGOLAMENTO (CE) N. 3479/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1891/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera maggiorato, in tal caso da una tassa compensativa a riguardo, sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per tre specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1993, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 351/93 della Commissione⁽³⁾, che fissa, per la campagna di pesca 1993, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti del codice NC 1604;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabiliti nel territorio doganale della Comunità, sono superiori, da una parte, nella loro globalità al 62,8 % delle

quantità di tonno utilizzate dall'industria nel trimestre considerato e, d'altra parte, per il patudo a quelle vendute e consegnate durante lo stesso trimestre delle tre ultime campagne di pesca, nonché per l'albacora di più di 10 kg al 110 % di quelle vendute e consegnate nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che detti quantitativi oltrepassano i limiti fissati all'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92 primo trattino per il listao, secondo trattino per il patudo e terzo trattino per l'albacora di più di 10 kg; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1993, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

<i>(ECU)</i>	
Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
Albacora + 10 kg	118
Listao	73
Patudo	89

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.